

TXTG - 32000R1159 - bas-cit AVVISO GIURIDICO IMPORTANTE -
L'informazione su
questo sito è soggetta ad una clausola di esclusione della
responsabilità
e protetta dai diritti d'autore.

32000R1159
Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione,
del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi
strutturali
Gazzetta ufficiale n. L 130 del 31/05/2000 PAG.
0030 - 0036

Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione
del 30 maggio 2000
relativo alle azioni informative e pubblicitarie a
cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea,
Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui
Fondi strutturali(1), in particolare l'articolo 53,
paragrafo 2,
considerando quanto segue:
prevede (1) L'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1260/1999
dei Fondi azioni informative e pubblicitarie sugli interventi
strutturali.
h), del (2) A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera
gestione regolamento (CE) n. 1260/1999, l'autorità di
strutturale incaricata dell'esecuzione di un intervento
obblighi in comunitario è responsabile del rispetto degli
materia di informazione e di pubblicità.
(CE) n. (3) L'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento
reso pubblico 1260/1999 precisa che l'autorità di gestione ha la
beneficiari finali, responsabilità di garantire che l'intervento sia
economiche e e in particolare di informare i potenziali
parità tra le organizzazioni professionali, le parti
interessate sociali, gli organismi per la promozione della
l'opinione uomini e donne e le organizzazioni non governative
alle possibilità offerte dall'intervento, nonché

quest'ultimo.
articolo, gli
l'informano
delle azioni
dell'articolo
per
unico di
comprende le
pubblicità
e), del
sorveglianza
rapporto finale
trasmessi alla
dello
indicazioni
gestione e del
qualità e
sull'intervento in
risultati
disposizione del
sorveglianza sulla
il 31
31 maggio
pubblicitarie, a cura
strutturali e
pesca
norma del
giugno
strutturali,
interventi e
e degli

pubblica sul ruolo svolto dalla Comunità in favore
dell'intervento e ai risultati conseguiti da
(4) Conformemente al paragrafo 3 del suddetto
Stati membri consultano la Commissione e
annualmente circa le iniziative assunte ai fini
informativa e pubblicitarie.
(5) In forza dell'articolo 18, paragrafo 3, e
19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999,
ciascun programma operativo e per ciascun documento
programmazione, il complemento di programmazione
misure che devono garantire l'informazione e la
dell'intervento conformemente all'articolo 46.
(6) A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, lettera
regolamento (CE) n. 1260/1999, i comitati di
esaminano e approvano i rapporti annuali e il
di esecuzione degli interventi prima che siano
Commissione. A norma dell'articolo 37, paragrafo 2,
stesso regolamento, detti rapporti forniscono
sulle misure di competenza dell'autorità di
comitato di sorveglianza intese a garantire la
l'efficienza delle misure pubblicitarie
causa. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, i
delle valutazioni sono messi, su richiesta, a
pubblico, previo accordo del comitato di
valutazione intermedia prevista entro e non oltre
dicembre 2003.
(7) La decisione 94/342/CE della Commissione, del
1994, relativa ad azioni informative e
degli Stati membri, sugli interventi dei Fondi
dello Strumento finanziario di orientamento della
(SFOP) (2), resta applicabile agli aiuti concessi a
regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24
1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità
alla loro efficacia e al coordinamento dei loro
di quelli della Banca europea per gli investimenti

da ultimo
dei
quest'ultimo.
trattato, il
rurale e il
dell'acquacoltura
misure previste
del comitato

altri strumenti finanziari esistenti(3), modificato
dal regolamento (CE) n. 3193/94(4), nonché a norma
regolamenti adottati in applicazione di
(8) Il comitato di cui all'articolo 147 del
comitato per le strutture agricole e lo sviluppo
comitato per il settore della pesca e
sono
stati consultati sul presente regolamento. Le
dal presente regolamento sono conformi al parere
per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

e di
norma del
nell'allegato del

Articolo 1
Il dettaglio delle norme in materia d'informazione
pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali a
regolamento (CE) n. 1260/1999 è definito
presente regolamento.

giorno
ufficiale delle

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo
successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta
Comunità europee.

suoi
degli Stati

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i
elementi e direttamente applicabile in ciascuno
membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2000.

Per la Commissione
Michel Barnier
Membro della Commissione

- (1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.
- (2) GU L 152 del 18.6.1994, pag. 39.
- (3) GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9.
- (4) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11.

ALLEGATO

DI

MODALITÀ D'APPLICAZIONE IN MATERIA D'INFORMAZIONE E
PUBBLICITÀ SUGLI INTERVENTI DEI FONDI STRUTTURALI
1. Disposizioni generali e campo d'applicazione
Le azioni informative e pubblicitarie sugli
interventi dei
e la
dare in tutti
interventi in

Fondi strutturali mirano ad aumentare la notorietà
trasparenza dell'azione dell'Unione europea e a
gli Stati membri un'immagine omogenea degli

Fondo europeo europeo (FSE), garanzia Strumento appresso si ai programmazione definiti dal gestione Essa viene Commissione, che fine. adottano tutte le garantire disposizioni e per e scopo di: nonché autorità pubbliche economici, gli e quelli dell'ambiente, realizzati membri, in Stati membri, pubblicitarie

causa. Tali azioni riguardano gli interventi del di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di (FEAOG), sezione "orientamento", oppure dello finanziario di orientamento della pesca (SFOP). Le azioni informative e pubblicitarie enunciate in riferiscono ai Quadri comunitari di sostegno (QCS), Programmi operativi, ai Documenti unici di (DOCUP) e ai Programmi di iniziativa comunitaria regolamento (CE) n. 1260/1999. La pubblicità in loco spetta alle autorità di competenti per l'esecuzione di tali interventi. effettuata di concerto con i servizi della vengono informati sulle misure adottate con questo fine. Le autorità nazionali e regionali competenti disposizioni amministrative necessarie per l'applicazione effettiva delle presenti cooperare con i servizi della Commissione.

2. Obiettivi e destinatari delle azioni informative pubblicitarie

Le azioni informative e pubblicitarie hanno lo

2.1. informare i potenziali beneficiari finali,

- le autorità regionali e locali e le altre competenti,
- le organizzazioni professionali e gli ambienti
- le parti economiche e sociali,
- le organizzazioni non governative, in particolare organismi per la promozione delle pari opportunità che operano per la tutela e il miglioramento
- gli operatori o i promotori dei progetti, sulle possibilità offerte dagli interventi congiuntamente dall'Unione europea e dagli Stati modo da garantirne la trasparenza;

2.2. informare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea, in collaborazione con gli in favore dell'intervento sui risultati ottenuti da quest'ultimo.

3. Attuazione delle azioni informative e

3.1. Modalità

3.1.1. Preparazione delle misure
Le azioni informative e pubblicitarie sono presentate sotto forma di piano di azioni di comunicazione per ciascun Programma operativo e ciascun Documento unico di programmazione (DOCUP). Se necessario, i piani vengono presentati a livello del QCS. Della loro esecuzione è responsabile l'autorità di gestione designata. Il piano delle azioni di comunicazione menziona in particolare:
- gli obiettivi delle azioni e il pubblico cui sono rivolte,
- i contenuti e la strategia delle azioni di comunicazione e informazione e indica le azioni da condurre nell'ambito degli obiettivi prioritari di ciascun Fondo,
- il bilancio di previsione,
- i servizi amministrativi o gli organismi competenti per la loro esecuzione,
- i criteri seguiti per la valutazione delle azioni realizzate.
Il piano delle azioni di comunicazione è inserito nel complemento di programmazione, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/1999.

3.1.2. Finanziamento
Gli importi stanziati per l'informazione e la pubblicità figurano nei piani di finanziamento dei Quadri comunitari di sostegno (QCS), dei DOCUP e dei Programmi operativi alla voce assistenza tecnica [stanziamenti necessari per l'elaborazione, il controllo e la valutazione degli interventi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999].

3.1.3. Designazione dei responsabili
Le autorità di gestione, dal canto loro, designano una o più persone responsabili dell'informazione e della pubblicità. Le autorità di gestione comunicano alla Commissione i nominativi.

3.1.4. Resoconto
In occasione dell'incontro annuale previsto all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, l'autorità di gestione informa la Commissione sull'attuazione del presente regolamento.

3.2. Contenuti e strategia delle azioni informative e pubblicitarie

raggiungimento Le misure da realizzare devono contribuire al
degli obiettivi enunciati al punto 2, vale a dire:
- trasparenza nei confronti dei potenziali
beneficiari finali,
- informazione dell'opinione pubblica.
potenziali 3.2.1. Garantire la trasparenza nei confronti dei
beneficiari finali e dei gruppi di cui al punto 2.1
particolare: 3.2.1.1. L'autorità di gestione provvede in
indicando - a pubblicare il contenuto dell'intervento stesso,
diffondere i la partecipazione dei Fondi strutturali, nonché a
degli documenti summenzionati e a metterli a disposizione
degli interessati,
programmazione, - ad informare in maniera esauriente sull'andamento
gestione, la interventi durante tutto il periodo di
Fondi - ad attuare iniziative d'informazione sulla
stanziamenti per sorveglianza e la valutazione degli interventi dei
strutturali, eventualmente finanziate con gli
l'attuazione di l'assistenza tecnica di ciascun intervento.
la >SPAZIO PER TABELLA>
la 3.2.1.2. L'autorità di gestione designata per
beneficiari un intervento predispone un sistema appropriato per
la divulgazione di informazioni destinate a garantire
la trasparenza nei confronti dei vari partner e dei
pratiche potenziali, in particolare le PMI.
Tali informazioni devono indicare in modo chiaro le
gestione dei amministrative da espletare, i dispositivi per la
gare fascicoli, i criteri di selezione utilizzati nelle
interventi, nonché d'appalto e i criteri di valutazione degli
regionale e i nominativi dei referenti a livello nazionale,
spiegazioni locale, ai quali ci si può rivolgere per ottenere
sviluppo del sul funzionamento degli interventi e sui criteri di
destinate alle ammissibilità.
questione Per quanto riguarda le misure a favore dello
organismi potenziale endogeno, le sovvenzioni pubbliche
delle imprese. imprese e le sovvenzioni globali, l'informazione in
sistema dev'essere trasmessa segnatamente tramite gli
intermediari e le organizzazioni rappresentative
3.2.1.3. L'autorità di gestione predispone un

destinate ai
di
campo dello
garantisce la
formazione
d'imprese, dei
governative.

pubblica sul
interventi e
l'autorità di
mezzi di
strutturali
indicare
europea e i
Fondi,
in
della
degli stessi
di
regionale
questo
stampa,
visite di
siti web,
basati sulle
ad esempio
pubblicitario, si
dell'Unione
l'ufficio
membro

appropriato di divulgazione delle informazioni
potenziali beneficiari di un'azione di formazione,
occupazione ovvero di un'azione che rientra nel
sviluppo delle risorse umane. A tal fine essa
cooperazione degli organismi competenti per la
professionale, degli organismi attivi nel settore
dell'occupazione, delle imprese e associazioni
centri didattici e delle organizzazioni non

3.2.2. Informare l'opinione pubblica
3.2.2.1. Per meglio sensibilizzare l'opinione
ruolo svolto dall'Unione europea in favore degli
sui risultati conseguiti da questi ultimi,
gestione designata informa nel modo più opportuno i
comunicazione di massa in merito agli interventi
cofinanziati dall'Unione. Tali informazioni devono
obiettivamente la partecipazione dell'Unione
messaggi devono esplicitare le missioni dei vari
presentando le priorità specifiche degli interventi
questione, conformemente al punto 3.2.1.1.
L'avvio degli interventi - previa adozione da parte
Commissione - e le fasi salienti di realizzazione
sono oggetto di azioni informative dirette ai mezzi
comunicazione di massa a livello nazionale o
(stampa, radio, televisione), a seconda dei casi; a
scopo si può ricorrere, tra l'altro, a comunicati
inserti, supplementi nei giornali più idonei e
cantieri. Si potranno utilizzare anche altri mezzi
d'informazione e di comunicazione, come ad esempio
pubblicazioni su progetti riusciti e concorsi
migliori esperienze.
Nel caso di ricorso ad un'inserzione pubblicitaria,
sotto forma di comunicato stampa o annuncio
dovrà indicare esattamente la partecipazione
europea.
Occorre garantire una cooperazione appropriata con
di rappresentanza della Commissione nello Stato

interessato.

3.2.2.2. Le azioni informative e pubblicitarie rivolte al pubblico comprendono i seguenti elementi:
- per quanto concerne gli investimenti in infrastrutture il cui costo totale supera 500000 EUR, in caso di operazioni cofinanziate dallo SFOP, e 3 milioni di EUR, in tutti gli altri casi:
- cartelloni fissi in loco,
- targhe esplicative permanenti per le infrastrutture accessibili al grande pubblico, da realizzare secondo le modalità di cui al punto 6;
- per quanto concerne le azioni cofinanziate in materia di formazione e di occupazione:
- far sapere ai beneficiari di tali azioni di formazione che stanno partecipando ad una iniziativa finanziata dall'Unione europea,
- sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea nel settore della formazione professionale, dell'occupazione e dello sviluppo delle risorse umane;
- per quanto concerne gli investimenti produttivi, le misure di sviluppo del potenziale endogeno e qualsiasi altra azione che goda del contributo finanziario della Comunità:
- attraverso i moduli descritti al punto 6, far sapere ai beneficiari che stanno partecipando ad un'azione finanziata dall'Unione europea.

4. Lavori dei comitati di sorveglianza

4.1. I comitati di sorveglianza garantiscono un'informazione adeguata sui loro lavori. A tal fine essi informano, nella misura del possibile, i mezzi di comunicazione di massa sull'andamento degli interventi di cui sono responsabili. I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del presidente. I rappresentanti della Commissione partecipano ai contatti con la stampa. Inoltrare bisogna prevedere iniziative appropriate ogniqualvolta si svolgano importanti manifestazioni collegate alle riunioni dei comitati di sorveglianza, quali ad esempio incontri ad alto livello o inaugurazioni. La Commissione e i suoi uffici di rappresentanza vanno informati.

4.2. Il comitato di sorveglianza esamina la relazione annuale

regolamento (CE) n. 1260/1999. Tale relazione deve contenere un capitolo sulle azioni informative e pubblicitarie conformemente all'articolo 35 dello stesso regolamento. L'autorità di gestione sottopone ai comitati di sorveglianza una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata di prove fondate quali immagini fotografiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1260/1999, tutti gli elementi d'informazione di cui essa deve tener conto nella relazione annuale contemplata all'articolo 45 del suddetto regolamento.

il rispetto Queste informazioni devono consentire di valutare delle disposizioni del presente regolamento.

5. Partenariato e scambi di esperienze
Le autorità di gestione possono comunque adottare misure supplementari, in particolare iniziative che contribuiscano al buon andamento della politica perseguita nell'ambito dei Fondi strutturali.

adottate, Esse informano la Commissione sulle iniziative adeguatamente alla affinché quest'ultima possa partecipare loro realizzazione.

presente Per agevolare l'applicazione delle disposizioni del regolamento, la Commissione fornisce il proprio sostegno tecnico a seconda delle necessità. Essa mette a disposizione delle autorità competenti, con spirito di compartecipazione e nell'interesse reciproco, l'esperienza e il materiale di cui dispone. Essa incoraggia gli scambi di esperienze sull'applicazione dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e organizza reti informali tra responsabili dell'informazione. A tal fine sarebbe auspicabile che ciascuno Stato membro designi un coordinatore per Fondo a livello nazionale.

informativo e 6. Modalità di allestimento del materiale pubblicitario

cofinanziate Per garantire la visibilità delle realizzazioni da uno dei Fondi strutturali, l'autorità di gestione

azioni
seguito.
cui sono
infrastrutturali
cui al punto
all'indicazione
commisurate
partecipazione
del
sotto
vigenti,
partecipazione
stesse
nazionale, ma
un
dell'Unione
cartellone.
applicano per
mesi dopo
commemorative
le
che siano
congressi,
europeo, esse
cofinanziamento
interessato.

competente è responsabile dell'esecuzione delle
informativa e pubblicitarie enunciate qui di
6.1. Cartelloni
Cartelloni fissi vengono installati nei luoghi in
realizzati i progetti di investimenti
cofinanziati, i cui costi superano gli importi di
3.2.2.2. Essi comprendono uno spazio riservato
della partecipazione dell'Unione europea.
Le dimensioni dei cartelloni devono essere
all'importanza della realizzazione.
Sui cartelloni lo spazio riservato alla
comunitaria deve rispettare i seguenti criteri:
- occupare almeno il 25 % della superficie totale
cartellone,
- recare l'emblema europeo normalizzato e il testo
riportato, disposti come segue:
>PIC FILE= "L_2000130IT.003501.EPS">
- l'emblema dev'essere raffigurato secondo le norme
- i caratteri utilizzati per indicare la
finanziaria dell'Unione europea devono avere le
dimensioni di quelli utilizzati per l'annuncio
possono presentare una veste tipografica diversa,
- il Fondo interessato può essere menzionato.
Se le autorità competenti rinunciano a installare
cartellone per far conoscere il loro intervento nel
finanziamento di un progetto, il contributo
europea dovrà essere pubblicizzato con un apposito
In tal caso, le disposizioni di cui sopra si
analogia.
I cartelloni vengono rimossi entro e non oltre sei
la fine dei lavori e sostituiti da targhe
secondo le indicazioni di cui al punto 6.2.
6.2. Targhe esplicative
Targhe esplicative permanenti vengono apposte per
realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali
accessibili al grande pubblico (centri di
aeroporti, stazioni, ecc.). Oltre all'emblema
devono recare un testo che menzioni il
dell'Unione europea ed eventualmente del Fondo
Nel caso d'investimenti materiali nelle imprese, le

targhe esplicative vengono rimosse dopo un anno.
Se un'autorità competente o un beneficiario finale decide di sistemare cartelloni o targhe esplicative oppure di preparare pubblicazioni o qualsiasi altra azione informativa per progetti il cui costo totale è inferiore a 500000 EUR, in caso di operazioni cofinanziate dallo SFOP, e a 3 milioni di EUR, in tutti gli altri casi, la partecipazione comunitaria deve comunque essere indicata.

6.3. Manifesti
Per informare i beneficiari e informare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea nei settori dello sviluppo delle risorse umane, della formazione professionale e dello sviluppo rurale, le autorità di gestione dispongono dell'affissione di manifesti facenti riferimento al contributo dell'Unione europea e, eventualmente, del Fondo interessato, presso qualunque organismo che realizzi azioni finanziate dai Fondi strutturali o che ne sia il beneficiario (uffici di collocamento, centri di formazione professionale, camere di commercio, industria e agricoltura, agenzie per lo sviluppo regionale, ecc.).

6.4. Notifica ai beneficiari
Nella notifica della concessione di contributi ai beneficiari da parte delle autorità competenti è indicato il cofinanziamento da parte dell'Unione europea ed eventualmente l'importo o la percentuale del contributo proveniente dallo strumento comunitario interessato.

6.5. Materiale d'informazione e di comunicazione
6.5.1. Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini informativi) concernenti gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali devono mettere in evidenza sulla copertina un'indicazione della partecipazione dell'Unione europea ed eventualmente del Fondo interessato, nonché l'emblema europeo qualora vi figurino l'emblema nazionale o regionale. Le pubblicazioni contengono le generalità dell'organismo responsabile dell'informazione e dell'autorità di gestione designata per l'esecuzione dell'intervento in questione.

6.5.2. I criteri sopra enunciati si applicano, per

analogia,
(sito web,
al
piano per
nuove
efficace
con un
opportuno:
sulla pagina
della
concorsi) connesse
Fondi
far menzione
presenza della
dell'emblema sui
negli Stati
preparazione e

anche al materiale comunicato per via elettronica
banca di dati ad uso dei potenziali beneficiari) e
materiale audiovisivo. In sede di elaborazione del
azioni di comunicazione è utile fare ricorso alle
tecnologie, che consentono una diffusione rapida ed
delle informazioni, ma anche instaurare un dialogo
vasto pubblico.
Nei siti web sui Fondi strutturali sarebbe
- menzionare il contributo dell'Unione europea ed
eventualmente del Fondo interessato quanto meno
iniziale ("home page"),
- creare un hyperlink verso gli altri siti web
Commissione dedicati ai vari Fondi strutturali.
6.6. Manifestazioni informative
Per l'organizzazione di manifestazioni informative
(conferenze, seminari, fiere, esposizioni,
all'attuazione degli interventi cofinanziati dai
strutturali, si fa obbligo agli organizzatori di
della partecipazione comunitaria mediante la
bandiera europea nella sala di riunione e
documenti.
Gli uffici di rappresentanza della Commissione
membri assistono, per quanto necessario, alla
all'attuazione delle manifestazioni suddette.

Gestito dall'Ufficio delle pubblicazioni